

ARCI PESCA F.I.S.A.

Federazione Italiana Sport ed Ambiente

Newsletter di informazione per i soci dell' ARCI PESCA FISA (Settore Sviluppo e Risorse)

Anno VII N°74 Speciale Conferenza

arcipesca@tiscali.it

www.arcipescafisa.it



ARCI PESCA FISA
Federazione Italiana Sport Ambiente



CONFERENZA NAZIONALE DI ORGANIZZAZIONE

*Circolo Nautico ILVA
Genova 5 aprile 2014*



In un clima sereno ed in uno scenario naturale che solo Genova poteva offrire, si sono svolti i lavori della **I Conferenza di Organizzazione dell'Archi Pesca Fisa**, con la presenza di circa 80 delegati, dell'On. Franco Bordo della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati e rappresentanti delle istituzioni Regionali e delle amministrazioni locali, che con i loro qualificati interventi hanno contribuito affinché il documento politico che traccia la linea operativa dei prossimi anni venisse **condivisa ed approvata** all'unanimità.

Quanto mai opportuna l'approvazione della nuova legge sulla pesca della **Regione Liguria**, fresca di decreto (legge n.8 1 aprile 2014) sapientemente illustrata dalla Dott.ssa Feletti, funzionaria dell'Assessorato Regionale.

**Documento
Conferenza di Organizzazione
ARCI PESCA FISA**

Dopo anni di stasi, significative novità sono intervenute nel settore della pesca ricreativa e sportiva.

L'ARCI PESCA FISA potrà essere protagonista di questa nuova fase, muovendosi a tutto campo, ed essere promotrice di significativi sviluppi per la pesca sportiva ricreativa con la capacità di richiamare quelle potenzialità socio economiche che la porranno maggiormente all'attenzione delle Istituzioni.

Ripercorrendo quanto fatto, fra i più significativi impegni svolti, ricordiamo la costituzione del Centro Servizi, le newsletter inviate a tutti gli aderenti e ai vari lettori, l'aggiornamento del portale web nazionale con l'incremento notevole di visite giornaliere, l'organizzazione dei convegni nell'ambito di Carrara Fiere nel 2012 e nel 2013 sulla pesca vettore di turismo che fu l'occasione per la prima costruzione di nuovi rapporti con il mondo della pesca professionale, l'evento "Pescando Ravenna" del maggio 2013 che ci ha visto protagonisti nel proporre scelte innovative per la pesca sportiva nel rilancio del turismo sull'intera costiera romagnola e che vedrà a breve costituirsi da parte del Comune e della Provincia di Ravenna un tavolo di lavoro permanente con tutti gli operatori del settore, la partecipazione ai tavoli di lavoro del MIPAAF con la presentazione di analisi e proposte per la redazione del Programma nazionale dell'acquacoltura, con la partecipazione al draft del Ministero degli Esteri ed il MIPAAF per individuare le scelte prioritarie per la Strategia Adriatico Ionica.

L'impegno profuso ha avviato un riconoscimento dell'ARCI PESCA FISA da parte delle istituzioni che è già divenuto utilissimo nelle fase di negoziazione in corso con il MIPAAF che sta predisponendo i prossimi indirizzi e programmi di sviluppo della pesca sportiva ricreativa nel mare e nelle acque interne.

I risultati fin qui raggiunti stimolano a migliorarci per promuovere la nostra Associazione ampliandone gli orizzonti per emergere da quella fragilità in cui oggi viviamo.

Siamo consapevoli che quanto fatto non basta, ora dobbiamo calarci nella realtà europea con le sue luci e le sue ombre, sapendo che gli indirizzi internazionali della pesca si ispirano ai principi della sostenibilità e della tutela coinvolgendo sempre più la pesca marittima e la pesca sportiva e ricreativa.

Dobbiamo capire e, quindi, confrontarci sempre di più con gli indirizzi della Politica Comune della Pesca dell'UE che richiedono compatibilità di comportamenti con le norme che la disciplinano e predisporre documenti a difesa della nostra storia, cultura e pratiche di pesca.

L'ARCI PESCA FISA, che ha molto lavorato in questa direzione sia in acque interne sia per il mare dovrà ora impegnarsi a costruire questo futuro confrontandosi con le nuove leggi sulla pesca e con l'evolversi del rapporto con le istituzioni.

La nuova sfida del MARE

Dopo anni di stasi, significative novità legislative sono intervenute nel settore della pesca ricreativa e sportiva.

Per quel che concerne la PESCA IN MARE alla fine dello scorso anno è entrato in vigore il Programma nazionale triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura che regolerà le politiche del settore per gli anni 2013-2015 includendo per la prima volta il comparto della pesca sportiva-ricreativa. Ed questa novità va sottolineata significativa visto che negli ultimi piani la nostra disciplina non era neppure menzionata.

Oggi con il lavoro svolto dalle associazioni di pesca sportiva si è posta all'attenzione del MIPAAF la pesca sportiva ricreativa nelle sue potenzialità socio-economiche avvalorando un settore che per troppi anni non era stato considerato nelle politiche della pesca marittima ritenendolo un elemento marginale nel contesto dell'economia ittica costiera.

Decisiva è stata l'accelerazione impressa dalla disciplina della pesca sportiva al tonno rosso ed dal permesso di pesca gratuito (censimento) introdotto nel dicembre 2010. Con quest'ultimo provvedimento autorizzativo si è evidenziata l'importanza della pesca sportiva in mare sino ad ora solo conosciuta dagli addetti al settore.

Fra gli obiettivi del programma nazionale dobbiamo evidenziare la proiezione verso una politica della pesca contemperante un equilibrio fra le esigenze dello sviluppo socio economico del settore con quello della tutela dell'ecosistema marino e delle sue risorse biologiche. Principi questi che ispirano la Politica Comune della Pesca europea e l'azione degli organismi di gestione internazionale come l'ICCAT (pesca al tonno rosso e pesce spada).

In particolare mette a fuoco i nodi, i punti sensibili e le criticità del settore richiamando gli indirizzi delle normative dell'Unione Europea che con i vari regolamenti impongono direttive al nostro ordinamento, con l'obbligo da parte dello Stato italiano di applicarle provvedendo anche a riconoscere la pesca sportiva ricreativa nell'impatto con l'utilizzo delle risorse aliutiche e come vettore di un'economia responsabile, pure nel promuovere nuove forme di occupazione e reddito costiero.

La Politica Comune della Pesca (PCP) individua tre specifiche priorità la tutela delle risorse aliutiche, la riduzione dello sforzo di pesca, il benessere delle economie costiere ed individua la pesca sportiva nell'ambito di un'attività responsabile armonizzando le relazioni tra pesca professionale e sportiva.

Ne consegue il riconoscimento di un ruolo nell'ambito marittimo che richiederà idee e progettualità per affermare i valori che la nostra attività svolge e che dovrà svolgere promuovendo pure le attività subacquee, per consolidare le sue potenzialità in ambito locale e nazionale ed affermarsi in settori economici importanti (turismo, attività produttive ecc.) in Europa ed in ambito nazionale.

Non a caso con le altre Associazioni abbiamo sollecitato ed ottenuto dal Ministero la continuità del monitoraggio a tutto il 2014, affermando maggiormente il nostro ruolo nella gestione del mare ed un deciso contrasto alla pesca illegale, aprendo un maggiore orizzonte per recuperare quei ritardi che si sono accumulati nel corso degli anni e che hanno mantenuto nella marginalità il nostro settore.

La riorganizzazione, per forza capillare, del settore Mare

E' evidente un problema di difficile organizzazione a partire dalla composizione non omogenea delle attività a mare. Ogni Comune ha voce in capitolo sul demanio delle spiagge e delle banchine, ogni Regione ha una propria legge, a volte Province o Capitanerie di Porto hanno differenti modi di gestione.

Necessita un settore Mare che sia dapprima Osservatorio del Mare, delle Città, dei Comuni dei Comitati territoriali bagnati da tanto mare italiano. Un settore vitale, tutto da gestire, partendo dalla pesca da riva, passando per le pesche specialistiche da barca e terminando con il pesca turismo. Dobbiamo continuare l'attività iniziata che ci porterà a sempre maggiori impegni con il nostro Ministero (MIPAAF) e con la D.G Pesca Marittima ed Acquacoltura affinché le nostre istanze siano tenute in considerazione e siano presentate in sede europea.

Già ora stiamo collaborando per un riconoscimento del ruolo sociale ed economico che ci spetta; dobbiamo però promuovere azioni ed attività per la programmazione del FEAMP 2014-2020 (fondo strutturale europeo dedicato alla pesca) proponendo progetti finanziabili in applicazione alla PCP; oltre a ciò dobbiamo ricordare che è in corso la rimodulazione il Regolamento 1639/1968 testo base per la nostra attività in mare.

Iniziare a creare un settore nuovo: Enogastronomia, Turismo, Reti locali..

La sfida di interi comparti economici nazionali, dalle Aziende Agroalimentari e quelle legate alla Ricezione e all'organizzazione Culturale, così come il Commercio e i servizi collegati all'Eventistica

sta diventando il Turismo in Italia, oltre le nostre grandi ricchezze storiche e architettoniche, un turismo diverso, più attento alle ricchezze naturali del Belpaese. Noi abbiamo piccole ma significative attività ricreative legate al gastronomico, alla natura come risorsa e alla promozione del turismo ai nostri soci tramite convenzioni, anche interessanti. Dobbiamo avere il coraggio di puntare alla qualità dei nostri interventi in materia, rafforzare il messaggio e l'indirizzo ambientale dell'ARCI PESCA FISA, attraverso una più organizzata commissione che racchiuda sia la divulgazione di pratiche agricole non inquinanti per le acque, sia l'importanza di una sana alimentazione. L'importanza di valorizzare i nostri territori attraverso ciò che noi conosciamo di più il Mare, i Fiumi, i Laghi. Puntare al consumo dei prodotti agricoli km 0, alle attività di raccolta differenziata, ma anche ai gruppi di acquisto collettivo. E non siamo noi stessi un potenziale grande gruppo di acquisto collettivo? Proviamo ad immaginare in larga scala un nostro virtuale totale consumo di Carburanti, Telefonia, Prodotto ittico, bevande, alimenti, attrezzatura sportiva. Collegare tutto questo settore ad una operatività meno teorica come un "Ufficio Centrale Convenzioni" potrebbe dargli più concretezza e interesse.

Il progetto BLU ITALIA ci ha consentito di avere a disposizione un programma informatico molto duttile per la raccolta dei dati relativi al prelievo ittico, obiettivo questo considerato prioritario per la gestione sostenibile delle risorse ittiche, che sarà utilizzato nella realizzazione del progetto "La pesca sportiva vettore di turismo" quale censimento finalizzato a conoscere le reali potenzialità nel turismo che è stato finanziato dal MIPAAF nel dicembre scorso.

Non ultimo il partenariato nel Progetto Life+CON.FLU.PO che ha per obiettivo la scala di risalita dell'Isola Serafini a Piacenza, la conservazione della fauna ittica nativa del fiume Po e la rinaturalizzazione delle qualità di habitat delle lanche interne pure rivolgendosi alle specificità degli areali dell'avifauna sedentaria e migratrice considerate prioritarie dalla Direttiva Habitat.

Pesca sportiva, quale futuro. Acque "libere e pulite"

Partendo dal rapporto che la nostra Associazione ha con l'Acqua non possiamo parlare solo di attività sportiva o di agonismo, fattori pur molto importanti, anzi indispensabili per un'associazione di pescatori e di associati che hanno a cuore l'ambiente ed il rispetto del territorio e, soprattutto, della fauna sia che viva in acque dolci o di mare.

Nella PESCA IN ACQUE INTERNE, per quel che concerne la soppressione delle Province e le loro funzioni delegate, dovremo aprire un confronto per capire gli orientamenti del MIPAAF e proporre indirizzi che consentano:

- l'affermazione della continuità di gestione delle acque libere e non sostenere le correnti di pensiero di gestione convenzionata;
- la tutela della fauna autoctona e la salvaguardia ambientale;
- le attività agonistiche;
- la destinazione delle risorse finanziarie delle licenze di pesca con l'impegno pubblico a mantenere l'attività dei ripopolamenti, promuovere progetti finalizzati proposti dalle associazioni (es: formazione dei giovani; campi gara; scale di risalita; bacini di pesca pratica; la ricerca scientifica; ecc), accordi di programma con le Associazioni per i servizi resi sul territorio; attività divulgativa e di promozione turistica;
- lo snellimento delle procedure burocratiche;
- di reimporre il riequilibrio ittiogenico a chi crea criticità alla fauna selvatica ed al regime delle acque;
- di rivedere le sanzioni amministrative

ecc. ecc.

Dovremo inoltre affermare le nuove pratiche di pesca e riconoscerle nelle loro specificità d'esercizio creando pure zone predisposte all'accoglienza (carp fishing, belly boat ecc) e piani di gestione nell'interno delle carte ittiche regionali ecc.

Come ben si comprende andranno posti i capisaldi che fino ad ora hanno consentito di mantenere viva la pesca sportiva nelle acque interne riconoscendo fra l'altro un ruolo maggiore all'impegno dell'Associazione nei suoi piani di gestione ed al suo volontariato, affermando pure i compiti della sorveglianza sia per l'ambiente e sia per limitare la pesca illegale.

Per la pesca delle acque interne avvieremo, quindi, la rimodulazione del Regio Decreto nei suoi indirizzi base che andranno confrontati con tutta l'Associazione prima di renderli noti alle Istituzioni.

Ciò per anticipare gli eventi e prepararci ai prossimi incontri istituzionali con proposte concertate e condivise per affermare il ruolo rappresentativo della nostra Associazione.

Quale futuro c'è per le deleghe in seguito allo scioglimento delle province e a chi saranno assegnate dalle autorità di competenza?

Ogni regione ha entità istituzionali disuguali e comunità montane (unione dei comuni o parchi): dobbiamo evitare che si privatizzino fette, porzioni oppure addirittura tutto quanto riguarda questo settore.

Il Bilancio e il tesseramento, la ricerca di nuove risorse e sponsorizzazioni

Ormai da anni continuiamo nella nobile e perseverante corsa a non aumentare la nostra tessera, perché forti nell'idea che ai territori arrivi la più alta possibilità di finanziamento dello sport e della promozione. E' grande in noi la convinzione che la strada maestra sia la valorizzazione massima delle attività delle società e dei circoli, ma ad un certo punto potrebbe diventare controproducente per il Nazionale non promuovere una campagna più radicata ed efficace per avvicinare più soci e questo senza risorse non si può fare. Dobbiamo uniformare una Comunicazione Coordinata, inventare una Guida Nazionale alle nostre attività, servizi e convenzioni, 100.000 copie da dare con la tessera, un valore più grande di appartenenza, più opportunità per renderci "appetibili" ma semplicemente credibili a sponsors e sostenitori.

Tornare in 100.000 soci, aldilà di tutte le considerazioni, deve essere la nostra priorità per il biennio 2014-2016. E' la condizione economica e organizzativa ideale per incidere con la nostra azione coordinata nazionalmente, poiché il Nazionale non deve essere vissuto come un soggetto terzo, ma come sintesi delle regionalità, delle tematiche, dei settori. Vissuto a pieno come opera in comune.

Non si raggiungono certi obiettivi senza un deciso sostegno economico, che non può essere solo ed unicamente il contributo tessera, che il Socio annualmente versa attraverso i propri territoriali nelle casse nazionali, la ricerca di partners commerciali, che credano nella bontà dei nostri progetti e che con loro risorse economiche e convenzioni ci aiutano a realizzare i nostri sogni.

Molte aree del nostro territorio nazionale, vanno curate, assistite e migliorate dal punto di vista associativo, la formazione dei nostri quadri dirigenti resta un'esigenza primaria, il relazionarci con altre Associazioni similari in Italia ed all'estero richiedono delle risorse che solo l'impegno solidale dei Provinciali e Regionali, attraverso la ricerca di sponsor sul territorio, possono dare un cambio di passo. Bisogna pensare con convinzione che tali aspirazioni sono raggiungibili, perché avere tante idee in testa ci appesantiscono, e se non modelliamo un corpo associativo che regga con forza tali desideri si rischia di essere schiacciati dalle nostre stesse idee.

Certamente la natura volontaristica dell'ARCI PESCA FISA, in passato ha fatto vivere in maniera dignitosa una Associazione Nazionale, che per mole di lavoro svolta ancor oggi, meraviglia noi stessi, ma il lavoro gratuito dei tantissimi volontari, non può più garantire un futuro ambizioso e pieno di tante sfide, che solo la gestione di nuove risorse può far diventare realtà, soprattutto in un momento in cui il mondo dell'Associazione sta vivendo la crisi più seria dal dopoguerra ai gior-

ni nostri, e che in maniera ridotta ha colpito anche noi (solo perché il lavoro dei nostri volontari non ha costo economico). Bisogna uscire dal tunnel dei "bisogni" ed esercitare a viva voce il diritto ad esistere, pertanto rivendicare risorse "pubbliche", la cui mancanza ci svantaggiano nell'attività rispetto a soggetti associativi che svolgono il nostro stesso ruolo.

Comunicazione

L'ARCI PESCA FISA, è una delle maggiori Associazioni Nazionali che opera da sempre sul territorio per quanto concerne il sistema di fruizione delle acque di mare e dolci, e coinvolta attraverso la pesca non professionale alla gestione, al monitoraggio, al controllo delle acque stesse. E soltanto una capillare "informazione" potrà garantire che le strategie dell'UE raggiungano tutti.

L'ARCI PESCA FISA, da alcuni anni si è munita di strumenti di comunicazione, capace di raggiungere, a basso costo, quanto più persone possibili, e non solo nostri Associati, strumenti che con una maggiore collaborazione di tutti, potranno sempre più migliorare e raccontare a tutti, le iniziative locali, regionali e nazionali di una Associazione Nazionale, proiettata in futuro ad un cambiamento strutturale, in linea con i tempi scanditi sempre più da nuove esigenze sociali.

L'ARCI PESCA FISA, con un variegato Statuto Nazionale, è interessata anche ad altri settori che indirettamente sono legati al benessere delle acque, che oltre all'attività sportiva, vedono nel turismo, la vigilanza, l'acquacoltura, le tradizioni eno-gastronomiche legate alla costa, oltre alla Protezione Civile ed alle necessarie iniziative a carattere scientifico-culturale, un forte coinvolgimento, che oltre al tessuto associativo interno, deve interessare anche le scuole, le famiglie, le Forze Armate, le strutture sanitarie, e tutte le Istituzioni Pubbliche della governance delle politiche acquatiche, in modo che anche i giovani, gli anziani e soprattutto i diversamente abili, godano a pieno titolo il diritto alla fruizione di un bene ambientale acquatico, che è vita.

Invertire il flusso associativo dai Comitati Territoriali. Lo strumento della rete nazionale nella progettazione e lo sviluppo associativo

La nostra associazione è organizzata su forti basi regionali, ma non ancora in tutte e 20, i Comitati provinciali o territoriali invece sono intermittenti, cioè non esprimono tutte le loro potenzialità in continuità nel tempo. Molti preparati ad accogliere Meeting o iniziative o gare, sintomo di buon associazionismo di base, ma ad hoc, un'iniziativa programmata. Tante, troppe volte la distanza tra il centro e le periferie della nostra associazione è troppo ampia, ed è davvero contrario allo spirito di tutti, quindi occorre dare più autorevolezza ai Comitati, primi committenti delle società, dei Circoli, dei Laghetti.

L'organizzazione nazionale di qualsiasi realtà aggregativa non può non considerare i 150 di travagliata unità nazionale, le differenze socioeconomiche del dopo emigrazione sud-nord Italia, ... e' miope parlare di nazionale senza affrontare e arricchirci delle differenze dei territori, capendone le peculiari potenzialità.

Creare un coordinamento dei Comitati territoriali del sud che diventi lo scenario ideale per programmare interventi unitari e mirati sull'ambiente, nelle attività e negli interventi mediatici. Inserendo nella forma questa sostanza, vuol dire che il Consiglio Nazionale che è proporzionale agli iscritti, quindi l'unico organo nazionale chiamato a decidere, la Direzione e i settori nazionali ad eseguire, dirigere appunto. La Direzione non deve "votare" per eseguire, la linea associativa tra un Congresso e l'altro lo detta esclusivamente il Consiglio Nazionale. Questo non vuol dire ingessare la Direzione, anzi, che ha un "oceano" di iniziative da mettere in campo a partire dai lavori preparatori del prossimo Congresso nazionale in scadenza per il 2015.

Nuove nomine

A conclusione della 1^a Conferenza di Organizzazione dell' **ARCI PESCA FISA**, si è riunito il Direttivo Nazionale che unitamente alle delibere all'ordine del giorno ha proceduto al rinnovo degli organismi nazionali:

Presidente: Fabio Venanzi

Presidente Onorario: Giorgio Montagna

Vice Presidente: Domenico Saccà

Segretario Nazionale: Michele Cappiello

Direzione Nazionale: Fabio Venanzi, Domenico Saccà, Michele Cappiello, James Magnani, Lorenzo Diglio



Il Segretario Nazionale Michele Cappiello, Il Presidente Fabio Venanzi ed il Vice Presidente Domenico Saccà



I componenti della Direzione Nazionale James Magnani e Lorenzo Diglio



Durante la Conferenza è intervenuto l'On. Franco Bordo della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati

Report fotografico...



Speciale Conferenza di Organizzazione



Speciale Conferenza di Organizzazione



Legge n.8 1 Aprile 2014 Regione Liguria

LEGGE REGIONALE 1 APRILE 2014 N. 8

Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico.

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Finalità)

1. La presente legge disciplina, nelle more della riforma delle province e degli enti di area vasta sulla base della quale rivedere il riparto delle funzioni, la tutela della fauna ittica delle acque interne e d'acqua dolce e regola l'esercizio della pesca nelle acque interne al fine di concorrere alla conservazione ed al riequilibrio biologico degli ecosistemi acquatici in coerenza con gli obiettivi di qualità ambientale delle acque, di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e di tutela bionaturalistica, di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
2. Sono considerate interne, agli effetti della presente legge, tutte le acque dolci o salmastre esistenti nel territorio della Regione, delimitate lato mare dalla linea ideale congiungente i punti più foranei delle foci e degli altri sbocchi in mare.
3. La presente legge non si applica agli invasi artificiali, situati all'interno di proprietà private o demaniali, separati dal sistema idrico naturale.

TITOLO II FUNZIONI AMMINISTRATIVE – PIANIFICAZIONE DEL SETTORE

Articolo 2 (Competenze della Regione)

1. La Giunta regionale, sentite le province interessate, stabilisce i criteri e le linee guida regionali per la corretta disciplina della pesca nelle acque interne da parte delle province, nonché per la regolamentazione della pesca nelle acque che ricadono su province diverse. In particolare stabilisce:
 - a) i criteri per l'introduzione, la reintroduzione, il ripopolamento, nonché l'immissione ai fini alienativi di specie ittiche;
 - b) i criteri per la classificazione delle acque ai fini della gestione della pesca, in accordo e in sinergia con la classificazione dei corpi idrici prevista dalla direttiva 2000/60/CE;
 - c) la percentuale minima e massima dei corsi e specchi d'acqua da destinare alle funzioni di cui agli articoli 7 e 8, nonché i criteri da seguire nella loro individuazione e per la loro regolamentazione;
 - d) i compiti delle associazioni di pescasportiva ai fini della presente legge;
 - e) i modelli per il pagamento delle tasse e sovrattasse sulle concessioni regionali di cui all'articolo 12;

- f) i criteri per la predisposizione, le tipologie, la durata e le modalità di rilascio del tesserino segna catture di cui all'articolo 13.
- 2. La Giunta regionale, sentite le province interessate, predispone ed approva la carta ittica regionale di cui all'articolo 6 e può procedere alla modifica delle disposizioni di cui all'allegato A.
- 3. La Regione promuove, indirizza e concede contributi per le attività di sperimentazione e le iniziative di incremento del patrimonio ittico attuate dalle province e, d'intesa con le medesime, può realizzare iniziative ed attività interprovinciali o interregionali.

Articolo 3
(Commissione tecnico-consultiva regionale)

- 1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2 e in ogni altro caso ritenuto opportuno la Regione può avvalersi della consulenza tecnico-scientifica della Commissione tecnico-consultiva regionale, nominata dalla Giunta regionale e composta da:
 - a) l'Assessore regionale alla pesca o, in caso di assenza o impedimento, un suo delegato con funzioni di Presidente;
 - b) il responsabile della struttura regionale competente in materia di pesca;
 - c) un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato;
 - d) un rappresentante per ciascuna delle province;
 - e) un rappresentante per ciascuna delle associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale ed operanti nella Regione, designato dalle rispettive associazioni;
 - f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di pescasportiva riconosciute a livello nazionale e con strutture organizzative operanti in ciascuna delle province liguri, designato dalle rispettive associazioni;
 - g) un ittiologo d'acqua dolce designato dall'Università di Genova;
 - h) un rappresentante del Dipartimento Ambiente della Regione Liguria competente in materia di tutela delle acque o biodiversità o suo delegato.
- 2. Alla nomina della Commissione si procede quando con le designazioni pervenute si raggiunga almeno la metà più uno dei componenti.
- 3. La Commissione ha durata quinquennale e definisce le proprie modalità di funzionamento.
- 4. La partecipazione dei componenti alle riunioni della Commissione è gratuita.

Articolo 4
(Competenze delle province)

- 1. Le province svolgono le funzioni amministrative concernenti la disciplina della pesca, nonché la gestione delle acque interne, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni ed integrazioni e della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa).
- 2. Le province promuovono e attuano interventi di riequilibrio degli habitat fluviali e di valorizzazione dei corsi d'acqua e realizzano iniziative volte alla sperimentazione e all'incremento del settore ittiobiotico.
- 3. Le province possono promuovere interventi per la formazione dei pescatori.

Articolo 5
(Commissioni tecnico consultive provinciali)

- 1. Le province, per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, istituiscono apposite Commissioni tecnico-consultive nelle quali sia garantita la rappresentanza delle associazioni pescasportive e delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello nazionale e organizzate in sede locale, dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), nonché del Corpo Forestale dello Stato.

**Articolo 6
(Carta ittica regionale)**

1. La carta ittica regionale (di seguito denominata carta ittica) esprime la valutazione dello stato delle popolazioni ittiche e degli ecosistemi fluviali presenti nel territorio regionale al fine di una corretta gestione dell'esercizio della pesca e dell'ittiofauna con particolare riferimento agli obiettivi di qualità ambientale delle acque di cui alla direttiva 2000/60/CE e alla tutela degli habitat e delle specie comprese nella direttiva 92/43/CEE.
2. La carta ittica, in particolare:
 - a) indica la composizione quali-quantitativa delle popolazioni ittiche presenti e le loro tendenze evolutive;
 - b) fornisce indicazioni tecnico-scientifiche e proposte finalizzate:
 - 1) alla razionale gestione e allo sviluppo dell'ittiofauna;
 - 2) alla tutela delle specie in particolare nei tratti di frega e riproduzione;
 - 3) alla tutela della biodiversità e dell'equilibrio ecologico;
 - 4) alla valutazione degli effetti delle derivazioni idriche sulla composizione quali-quantitativa delle popolazioni ittiche presenti;
 - 5) al corretto svolgimento delle attività di pesca in relazione, in particolare, a divieti, limitazioni e periodi di pesca;
 - 6) alle più idonee modalità di immissione di materiale ittico per le diverse finalità;
 - c) contiene l'indicazione delle zone di ripopolamento, cattura e protezione, nonché dei tratti o invasi destinabili ad attività di riserva turistica, a campo di gara o di allenamento e le zone a regolamentazione particolare di pesca.
3. La carta ittica costituisce riferimento tecnico vincolante cui devono attenersi i programmi e i regolamenti provinciali di settore.
4. La carta ittica costituisce, altresì, lo strumento conoscitivo da valutare in sede di regolazione delle derivazioni idriche, in modo tale che sia garantito il deflusso minimo vitale necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati.
5. La carta ittica ha una durata di sei anni e può essere aggiornata qualora nell'arco dei sei anni intervengano cambiamenti dello stato ecologico e/o chimico a seguito del monitoraggio ambientale delle acque ovvero modifiche delle pressioni significative su uno o più corpi idrici conseguenti ai riesami periodici previsti dalla direttiva 2000/60/CE e dalla direttiva 1992/43/CE.

**Articolo 7
(Zone di ripopolamento, cattura e protezione)**

1. Le province, sulla base della carta ittica, provvedono all'individuazione ed alla costituzione di zone di regolamentazione speciale tra cui:
 - a) zone di protezione, destinate alla tutela di determinate specie anche allo scopo di favorire la riproduzione naturale, nelle quali la pesca può essere vietata a tempo indeterminato, ivi compresi i ruscelli vivaio ove presenti;
 - b) zone di ripopolamento e cattura, destinate soprattutto all'ambientamento, crescita, diffusione e prelievo del materiale ittico da immettersi in altra zona, nelle quali la pesca è vietata per la durata minima di due anni.
2. Le zone ove vige un divieto o una limitazione sono delimitate mediante l'apposizione, da parte della Provincia, di appositi cartelli recanti la scritta "DIVIETO DI PESCA", nonché l'indicazione del tipo di zona di cui al comma 1, lettere a) e b).
3. I cartelli devono essere collocati a distanza di non più di 100 metri l'uno dall'altro e, comunque, in modo che da ogni cartello risultino ben visibili quelli contigui; detti cartelli sono esenti da tasse regionali.

**Articolo 8
(Riserve turistiche)**

1. Le province possono autorizzare, sentiti i comuni competenti per territorio e nell'ambito di specifi-

- che zone indicate nella carta ittica, la costituzione di riserve turistiche, con facoltà di affidarne la gestione ad enti locali o ad associazioni di pescasportiva senza fini di lucro, mediante apposite convenzioni.
2. La provincia, sentita la Commissione tecnico-consultiva provinciale di cui all'articolo 5, disciplina la pesca nelle riserve turistiche, prevedendo il rilascio da parte dei soggetti gestori di un permesso di pesca a pagamento, fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo di pesca. All'interno delle riserve turistiche possono essere previste deroghe ai limiti e ai divieti previsti dall'allegato A.
 3. I proventi della gestione sono utilizzati dai soggetti gestori per le immissioni di materiale ittico, la sorveglianza e le spese di organizzazione.
 4. I soggetti gestori forniscono annualmente alla provincia il proprio bilancio di esercizio e una relazione sull'attività svolta.

TITOLO III ESERCIZIO DELLA PESCA

Articolo 9 (Esercizio della pesca)

1. Costituisce esercizio di attività di pesca ogni atto diretto alla cattura di fauna ittica nelle acque interne. E' considerato, altresì, esercizio della pesca il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo in attività di ricerca o in attesa per la cattura della fauna ittica.
2. L'esercizio della pesca nelle acque interne della Liguria è consentito a chi è in possesso del titolo abilitativo rilasciato secondo le modalità di cui all'articolo 10 e nel rispetto dei limiti di cui all'allegato A.
3. Non costituisce esercizio della pesca, ai sensi della presente legge, l'attività svolta:
 - a) dal personale del laboratorio centrale di idrobiologia, degli istituti talassografici e degli stabilimenti ittiogenici, dal personale della Regione e delle province nell'esercizio delle proprie mansioni e da altri soggetti da questi autorizzati, nonché dai titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 14 nell'esercizio delle funzioni e dei compiti loro attribuiti ai sensi della presente legge;
 - b) dagli addetti agli stabilimenti di piscicoltura costituiti da opere artificiali, durante la loro attività nell'ambito degli stabilimenti stessi.

Articolo 10 (Titoli abilitativi di pesca)

1. I titoli abilitativi all'esercizio della pesca sono di cinque tipi:
 - a) tipo A: licenza di pesca che consente l'esercizio della pesca professionale quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, con tutti gli attrezzi consentiti riportati nell'allegato A, esclusivamente nei tratti previsti dalle carte ittiche e dai regolamenti provinciali;
 - b) tipo B: titolo abilitativo che consente l'esercizio della pesca dilettantistica con l'uso della canna con o senza mulinello, lenza armata di uno o più ami ed esche artificiali, nonché con tutti gli attrezzi previsti dall'allegato A;
 - c) tipo C: titolo abilitativo che consente l'esercizio della pesca dilettantistica esclusivamente con l'uso della canna senza mulinello e con lenza armata di uno o più ami;
 - d) tipo D: titolo abilitativo che consente ai cittadini stranieri presenti in maniera non stabile, l'esercizio della pesca dilettantistica con l'uso della canna con o senza mulinello, lenza armata di uno o più ami e esche artificiali, nonché con tutti gli attrezzi previsti dall'allegato A;
 - e) tipo E: permesso temporaneo di pesca che consente l'esercizio della pesca dilettantistica esclusivamente con le modalità ed i criteri di cui all'articolo 11, comma 2.
2. Le licenze di pesca di tipo A sono rilasciate dalle province competenti per territorio secondo modelli stabiliti dalla Regione.
3. Il rilascio della licenza di tipo A è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione organizzati

dalle province e al superamento di un esame di abilitazione.

4. La pesca dilettantistica può essere esercitata, senza fini di lucro, da chiunque sia in possesso delle ricevute di versamento della tassa e sovrattassa di concessione regionale sulle quali siano riportati, oltre ai dati di residenza, i dati anagrafici del pescatore e la causale "licenza di pesca dilettantistica di tipo". La ricevuta di versamento deve essere esibita al personale di vigilanza unitamente a un documento di identità valido, nonché al tesserino regionale segna catture di cui all'articolo 13.
5. I titolari di licenza di tipo A sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (Provvidenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne) e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Ai soggetti minori di anni diciotto e maggiori di anni quattordici, che richiedono l'autorizzazione all'esercizio della pesca professionale, con l'assenso di chi esercita la potestà, è rilasciata la licenza di tipo A con apposita dicitura "apprendista". Tali licenze consentono la pesca purché in collaborazione con altro pescatore di professione di età superiore ad anni diciotto.
7. Le province tengono appositi registri per ogni tipo di titolo abilitativo di pesca. Su tali registri, sulle licenze di tipo A e sui tesserini segna catture, debbono essere trascritte le sanzioni eventualmente riportate dai pescatori per violazioni in materia di pesca, quando definitive.

Articolo 11

(Validità dei titoli abilitativi di pesca)

1. La licenza di pesca di tipo A ha validità di sei anni dalla data del rilascio, i titoli abilitativi di pesca di tipo B e C hanno validità di un anno dalla data del versamento delle tasse sulle concessioni regionali di cui all'articolo 12, i titoli abilitativi di tipo D hanno validità di tre mesi dalla stessa data.
2. La Giunta regionale disciplina i permessi temporanei di pesca di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e).
3. I titoli abilitativi di pesca hanno validità su tutto il territorio nazionale, nei limiti previsti in materia dalla legislazione statale e da quella delle singole regioni e province autonome.
4. Il titolare della licenza di pesca di tipo A è tenuto a comunicare alla Provincia competente per territorio gli eventuali cambiamenti di residenza.
5. In caso di smarrimento della licenza di tipo A, le province, a domanda, sono tenute a rilasciare duplicato della stessa.

Articolo 12

(Tasse sulle concessioni regionali)

1. Gli importi delle tasse e sovrattasse annuali per l'esercizio della pesca nelle acque interne sono fissati dalle leggi statali e regionali vigenti in materia; i pagamenti sono effettuati tramite conti correnti postali intestati alla Regione e differenziati per ogni singola provincia, sui quali devono essere riportati i dati indicati all'articolo 10, comma 1.
2. L'importo è dimezzato per i titoli abilitativi di tipo B e C per coloro che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età; i soggetti di età inferiore ad anni sedici e i portatori di grave handicap, di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modificazioni ed integrazioni sono esenti dal pagamento di tasse e sovrattasse.
3. Il versamento, effettuato con le modalità di cui al comma 1, ha validità di un anno dalla data di effettuazione dello stesso; il versamento non è dovuto qualora non si eserciti la pesca durante l'anno.
4. In occasione di manifestazioni di pesca per scuole o disabili o per finalità di beneficenza, organizzate da associazioni o da enti pubblici, è previsto il pagamento di una quota forfettaria di euro 10,00 con le stesse modalità di cui al comma 1, valido per la durata della manifestazione.

Articolo 13

(Tesserino regionale segna catture)

1. Ai fini del monitoraggio della fauna ittica in ambito regionale, i pescatori, in regola con il versamen-

to della tassa di concessione richiesta per il titolo abilitativo di pesca, devono munirsi del tesserino regionale per la registrazione delle catture rilasciato secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera f).

**Articolo 14
(Autorizzazioni)**

1. La cattura e il prelievo di animali appartenenti alla fauna acquatica possono essere autorizzati dalla Provincia anche al di fuori del periodo di pesca di cui all'allegato A, con l'utilizzo di apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica od altri mezzi, esclusivamente per documentati scopi scientifici, didattici o gestionali. Qualora la cattura o il prelievo avvengano nelle aree protette di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modificazioni ed integrazioni o nei siti Rete Natura 2000, la Provincia rilascia l'autorizzazione, sentito l'ente gestore competente.
2. L'autorizzazione è personale e temporanea e indica località, tempi e modi di cattura e, ove possibile, le specie e la quantità di ittiofauna da catturare o prelevare.
3. Il soggetto autorizzato è tenuto a portare con sé l'autorizzazione durante le operazioni di cattura, prelievo e trasporto sino al luogo di destinazione, nonché ad esibirla a richiesta degli agenti di vigilanza.
4. Al termine dell'intervento il soggetto autorizzato trasmette alla Provincia e all'ente gestore di cui al comma 1 apposita relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, pena la revoca dell'autorizzazione stessa.

**Articolo 15
(Limitazioni e divieti)**

1. Le province, sentite le Commissioni tecnico-consultive provinciali di cui all'articolo 5, disciplinano con appositi provvedimenti e sulla base degli indirizzi e dei criteri contenuti nelle linee guida regionali e nella carta ittica i divieti, i limiti di cattura, gli orari, le eventuali deroghe e particolari condizioni.
2. Le province adottano specifiche misure per armonizzare la disciplina dei tratti di corsi d'acqua di competenza interprovinciale.

**TITOLO IV
GESTIONE DELLE ACQUE**

**Articolo 16
(Immissione di materiale ittico)**

1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 4, è vietata l'immissione di materiale ittico nelle acque interne.
2. L'immissione di materiale ittico a scopo di ripopolamento è effettuata dalla Provincia sulla base delle indicazioni della carta ittica.
3. Le province possono avvalersi della collaborazione delle associazioni dei pescasportivi rappresentate nelle singole Commissioni tecnico-consultive provinciali, mediante l'approvazione ed il finanziamento di specifici progetti, anche per la gestione, la razionale distribuzione e immissione del materiale per il ripopolamento dei corpi idrici.
4. L'immissione di materiale ittico adulto è consentita nelle riserve turistiche di cui all'articolo 8 da parte dei soggetti gestori ed in occasione di gare e raduni di pesca di cui all'articolo 22 da parte delle associazioni dei pescatori e deve preventivamente essere autorizzata dalla Provincia, sulla base di un programma preventivo di massima e, comunque, nel rispetto dei controlli sanitari previsti dall'articolo 17.

**Articolo 17
(Controlli sanitari)**

1. Il materiale ittico proveniente da catture e da allevamenti, ai fini dell'immissione nei corpi idrici disciplinati dalla presente legge, deve essere accompagnato da certificato sanitario attestante l'assenza di malattie infettive e parassitarie negli animali, nell'allevamento o nel corso d'acqua di provenienza.
2. La Provincia ha, comunque, facoltà di effettuare ogni altro controllo ritenuto opportuno.
3. Ove sia accertato il verificarsi di gravi epizoozie a danno della fauna acquatica, su proposta del veterinario dell'Azienda sanitaria locale, la Provincia dispone l'adozione di provvedimenti straordinari di divieto.

**Articolo 18
(Autorizzazioni idrauliche e tutela dell'idrofauna)**

1. Le province, nell'esercizio dell'attività di polizia idraulica, assicurano la tutela dell'idrofauna e dell'ecosistema del corso d'acqua mantenendo, ove possibile, elementi di integrità dell'alveo. Le province emanano, altresì, disposizioni idonee a individuare i periodi e le località in cui avvengono la frega e la riproduzione dei pesci e le migrazioni delle popolazioni ittiche.
2. Chi intende eseguire lavori negli alvei dei corpi idrici o loro sponde deve presentare istanza alla Provincia almeno trenta giorni prima della data di inizio dei lavori.
3. Qualora i lavori di cui al comma 2 abbiano carattere di indifferibilità ed urgenza, l'istanza deve essere presentata almeno cinque giorni prima del loro inizio; nessun termine è previsto per i lavori da realizzarsi in casi di alluvione in corso che metta in pericolo l'incolumità pubblica.
4. In ogni caso gli interventi sul corso d'acqua che possano ridurre in maniera temporanea o permanente la continuità del medesimo prevedono la realizzazione di accorgimenti per il passaggio dei pesci, in conformità alla carta ittica.
5. Chi effettua il prosciugamento provvede a proprie spese:
 - a) al recupero della fauna ittica eventualmente rimasta nel corpo idrico interessato ed alla sua immisione in acque pubbliche o ad altro utilizzo autorizzato sotto il controllo del personale incaricato dalla Provincia;
 - b) al ripristino, secondo le indicazioni della Provincia, della popolazione ittica preesistente.
6. Nei tratti di corsi d'acqua e nei bacini posti anche parzialmente in asciutta, è vietato l'esercizio della pesca, salvo motivate disposizioni delle province.
7. Le province, in caso di svuotamento periodico di invasi artificiali, possono consentire, nei mesi antecedenti l'avvio dei lavori, deroghe ai metodi di cattura, alle misure minime e alle specie indicate nella presente legge, al fine di recuperare la fauna ittica e immetterla in acque pubbliche o destinarla ad altro utilizzo.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano negli stagni e bacini per la piscicoltura, nonché nei bacini artificiali adibiti a scopi irrigui.

**Articolo 19
(Limitazioni alla pesca in periodi di siccità)**

1. Le province, al fine di garantire la tutela della fauna ittica ed un prelievo piscatorio sostenibile, valutano tempi e modalità di un'eventuale sospensione dell'attività di pesca, acquisito il parere della Commissione tecnico-consultiva provinciale di cui all'articolo 5, in caso di prolungati periodi di siccità che determinano una sensibile diminuzione della portata dei corsi d'acqua.

**Articolo 20
(Risarcimento del danno)**

1. La Provincia richiede il risarcimento del danno arrecato al patrimonio ittico causato anche mediante inquinamento. Le somme introitate sono destinate ad interventi mirati alla ricostituzione delle popolazioni ittiche del luogo.

**TITOLO V
GESTIONE DI VIVAI ITTICI - GARE E RADUNI**

**Articolo 21
(Gestione di vivai ittici)**

1. L'allevamento di pesci all'interno di apposite vasche, dette vivai, è consentito purché ne sia documentata la legittima provenienza di origine.
2. I servizi veterinari competenti dispongono controlli sistematici per accertare la condizione sanitaria dei pesci ospitati nei vivai e adottano, se del caso, le misure necessarie per prevenire malattie infettive o parassitarie e la loro diffusione nelle acque pubbliche.
3. Ai titolari e gestori di vivai è fatto divieto di immettere direttamente nelle acque pubbliche materiale ittico allevato o ospitato nei vivai stessi.

**Articolo 22
(Gare e raduni di pesca)**

1. Le province, su richiesta delle associazioni dei pescatori da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno, individuano, entro il successivo 31 gennaio, i tratti di corsi d'acqua nei quali possono svolgersi gare, raduni di pesca e allenamenti per le competizioni fissando, altresì, il calendario delle competizioni stesse ed il relativo regolamento, nonché i termini di tempo entro i quali possono essere condotti gli allenamenti.
2. Qualora i corsi d'acqua interessino l'interno delle aree regionali di cui alla l.r. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni o dei siti Rete Natura 2000, è richiesto il parere dell'ente gestore, nel rispetto della normativa in materia di biodiversità.
3. Per lo svolgimento di competizioni e di allenamenti di pesca al colpo che prevedono la conservazione in vita del pescato e la successiva reimmissione dello stesso nel corpo idrico nei tratti individuati ai sensi del comma 1, non si applicano i divieti riguardanti le esche e le pasturazioni previsti dall'articolo A. Non si applicano, altresì, i divieti riguardanti il numero di esemplari catturati e la loro misura minima.
4. Per lo svolgimento di competizioni di pesca ai salmonidi non si applicano, limitatamente allo svolgimento delle manifestazioni, i limiti di cattura previsti dai provvedimenti provinciali di cui all'articolo 15, comma 1.
5. Le province possono trattenere, a scopo di controllo, campioni dei pesci immessi, forniti gratuitamente dagli organizzatori delle gare e dei raduni.
6. L'esercizio della pesca nei corpi idrici adibiti a campi per gare e raduni è vietato durante le fasi di preparazione ed è riservato ai soli concorrenti durante lo svolgimento delle competizioni stesse; tale periodo non può essere di durata complessivamente superiore a tre giorni.
7. Gli organizzatori provvedono alla pulizia dei campi di gara e delle loro immediate adiacenze, pena l'inibizione al rilascio di ulteriori autorizzazioni.
8. Le province possono disporre la sospensione o il rinvio delle manifestazioni, programmate nei rispettivi calendari, per importanti e motivate ragioni connesse alle condizioni meteorologiche o altri fatti, ivi comprese sensibili alterazioni dei caratteri chimici, fisici, biologici o ittiopatologici delle acque.

**TITOLO VI
VIGILANZA - SANZIONI AMMINISTRATIVE**

**Articolo 23
(Vigilanza sull'esercizio della pesca)**

1. La vigilanza sull'esercizio della pesca è svolta dagli ufficiali ed agenti delle polizie provinciali, dagli

- altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di corpi e servizi pubblici, nonché dalle guardie ecologiche volontarie, di cui alla legge regionale 2 maggio 1990, n. 30 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica) e successive modificazioni ed integrazioni, dai guardapesca e dagli agenti giurati volontari delle associazioni pescasportive ed ambientaliste con compiti di accertamento delle violazioni alla disciplina della pesca e per la tutela dell'ambiente.
2. Il personale di vigilanza pubblico e volontario può, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni ed integrazioni e della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni ed integrazioni, procedere al sequestro, nei casi previsti, delle attrezzature e/o del pescato; nel caso si tratti di fauna acquatica viva, provvedono all'immediata liberazione.
 3. Il rilascio delle abilitazioni per lo svolgimento della vigilanza ittica e ambientale volontaria è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione organizzati dalle province ed al superamento di un esame di abilitazione sostenuto presso una Commissione istituita dalla Provincia competente, che si riunisce anche in sedi decentrate rispetto al capoluogo.
 4. Le province disciplinano la composizione delle Commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni di pescatori e di protezione ambientale.
 5. I corsi di preparazione e di aggiornamento degli agenti giurati volontari per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio della pesca e sulla tutela dell'ambiente possono essere organizzati anche dalle associazioni riconosciute di pescatori e di protezione ambientale, con l'autorizzazione e la vigilanza della provincia.
 6. Le associazioni pescasportive e ambientaliste coordinano e organizzano i propri agenti giurati volontari e possono istituire forme di reperibilità e di servizi di vigilanza, in conformità alle leggi vigenti.

Articolo 24 (Sanzioni amministrative)

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, salvo che il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) da euro 150,00 a euro 900,00 per l'esercizio della pesca in carenza della licenza di pesca di tipo A ovvero senza avere effettuato i versamenti dovuti in base alla presente legge; nel caso di reiterazione entro cinque anni dalla contestazione della violazione la sanzione è raddoppiata; la sanzione si applica, comunque, nel minimo qualora l'interessato esibisca la licenza di tipo A o i versamenti dovuti in base alla presente legge entro cinque giorni dalla contestazione della violazione;
 - b) da euro 30,00 a euro 160,00 per chi, pur essendone munito, non esibisca, se legittimamente richiesto, la licenza di pesca di tipo A o i versamenti dovuti in base alla presente legge; la sanzione si applica, comunque, nel minimo qualora l'interessato esibisca la licenza di tipo A o i versamenti dovuti in base alla presente legge entro cinque giorni dalla contestazione della violazione;
 - c) da euro 100,00 a euro 600,00 per l'esercizio della pesca al di fuori dei periodi e dei luoghi consentiti; nel caso di reiterazione entro cinque anni dalla contestazione della violazione la sanzione è raddoppiata;
 - d) da euro 100,00 a euro 310,00 per l'esercizio della pesca a strappo;
 - e) da euro 250,00 a euro 1.500,00 per l'esercizio della pesca:
 - 1) subacquea;
 - 2) con attrezzi diversi da quelli consentiti;
 - 3) con l'uso di fonti luminose;
 - 4) con collocazione di reti e attrezzi nei passaggi di risalita dei pesci;
 - f) da euro 100,00 a euro 620,00 per la pesca nei tratti di corsi d'acqua e nei bacini posti in asciutta;
 - g) da euro 160,00 a euro 620,00 per l'immissione non autorizzata di materiale ittico;
 - h) salvo che il fatto non costituisca reato o non sia ulteriormente sanzionabile, da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 per chi esercita la pesca con uso di sostanze esplosive, tossiche o anestetiche o con l'uso della corrente elettrica. La sanzione si applica, altresì, a coloro che esercitano la pesca e detengono nell'alveo, nelle relative sponde e sugli argini dei corsi e specchi d'acqua, nonché lungo le vie di accesso che dalle strade carrabili conducono ai corpi idrici, gli attrezzi e le sostanze di cui

- alla presente lettera;
- i) da euro 30,00 a euro 160,00 per la detenzione nella postazione di pesca di esche o pasture pronte per l'uso, diverse da quelle consentite;
 - j) da euro 50,00 a euro 310,00 per l'utilizzo di esche o pasture diverse da quelle consentite;
 - k) da euro 30,00 a euro 160,00 per l'abbandono di esche o mezzi di pesca a terra lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze e, comunque, per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 6;
 - l) da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 18;
 - m) da euro 100,00 a euro 600,00 per coloro che detengono in alveo, nelle relative sponde, sugli argini dei corsi e specchi d'acqua, nonché lungo le vie di accesso che dalle strade carrabili conducono ai corpi idrici, e di cui non siano in grado di dimostrare la diversa provenienza:
 - 1) le specie ittiche e acquatiche in quantità non consentita dalla normativa vigente in tale ambito;
 - 2) le specie ittiche e acquatiche di misura inferiore a quella prevista dalla normativa vigente in tale ambito;
 - 3) le specie ittiche e acquatiche non consentite dalla normativa vigente in tale ambito;
 - n) da euro 50,00 a euro 300,00, per ogni violazione delle disposizioni della presente legge e per l'inosservanza delle disposizioni contenute nei provvedimenti regionali e provinciali.
2. Con le sanzioni di cui al comma 1 è sempre disposta la confisca del pescato. Con le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), c), d), e) e h) è, altresì, disposta la confisca degli attrezzi.
 3. Gli agenti di vigilanza, nel caso di confisca del pescato, qualora si tratti di fauna ittica viva, provvedono all'immediata liberazione.
 4. All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni e alle funzioni conseguenti il mancato pagamento della sanzione in misura ridotta, provvede la Provincia ai sensi della l.r. 45/1982 e successive modificazioni ed integrazioni.
 5. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie sono introitati dalla Provincia territorialmente competente ed obbligatoriamente utilizzati per le operazioni finalizzate all'attuazione della presente legge.
 6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della l.r. 45/1982 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO VII NORME FINALI E FINANZIARIE

Articolo 25

(Riparto della tassa e sovrattassa sulle concessioni regionali per l'esercizio della pesca)

1. La Regione ripartisce una quota fino al 100 per cento dei proventi della tassa sulle concessioni di cui all'articolo 12 fra le province, sulla base dei seguenti parametri:
 - a) 30 per cento in rapporto al numero dei pescatori residenti sul territorio di ciascuna provincia, risultante dai versamenti dell'anno precedente delle tasse di cui all'articolo 12;
 - b) 70 per cento in rapporto allo sviluppo idrografico di ciascuna provincia, rilevato dalla carta ittica in scala 1:50.000, comprensivo di tutti i corsi principali, affluenti e subaffluenti, con esclusione dei corpi idrici di lunghezza inferiore al chilometro, compresi, inoltre, i perimetri dei bacini lacustri naturali ed artificiali.
2. I proventi della sovrattassa sulle concessioni di cui all'articolo 12 sono attribuiti alle province che ne destinano il 100 per cento alle associazioni di pescasportivi, rappresentate nelle singole Commissioni tecnico-consultive provinciali, per lo svolgimento dei compiti previsti nelle linee guida regionali di cui all'articolo 2, comma 1, ed anche in base alle attività di supporto effettivamente svolte in materia di sorveglianza, ripopolamento e tutela del territorio.
3. I proventi delle tasse e sovrattasse sulle concessioni di cui all'articolo 12, destinati alle province da parte della Regione, sono obbligatoriamente utilizzati per le operazioni finalizzate all'attuazione della presente legge.

**Articolo 26
(Norma transitoria)**

1. Le licenze di pesca rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge conservano la loro validità fino alla scadenza.
2. La Commissione tecnico-consulativa regionale attualmente istituita continua a svolgere le proprie funzioni fino alla sua naturale scadenza.
3. Fino all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 2, comma 1, restano in vigore i Programmi regionali approvati sulla base della previgente normativa.
4. Fino all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 6, le carte ittiche provinciali conservano la loro validità con possibilità, qualora ritenuto necessario, di apportare modifiche non sostanziali al fine di garantire l'opportuno adeguamento.
5. Fino all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 2, comma 1, le province continuano a rilasciare i tesserini segna catture secondo quanto disposto dalle medesime.
6. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale adotta il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 1, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**Articolo 27
(Abrogazioni)**

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) la legge regionale 16 novembre 2004, n. 21 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne);
 - b) i commi 13 e 14 dell'articolo 20 della legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità).

**Articolo 28
(Norma di rinvio)**

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Testo unico delle leggi sulla pesca) e successive modificazioni ed integrazioni.

**Articolo 29
(Norma finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nell'Area IV "AMBIENTE" all'U.P.B. 4.119 "Interventi faunistico-venatori e per l'incremento del patrimonio ittico" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 1 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

ALLEGATO A

Attrezzi consentiti o vietati per la pesca – modalità d'uso

A) Attrezzi consentiti

1. Nelle acque classificate come salmonicole è consentito soltanto l'uso di una sola canna per ogni singolo pescatore, munita o meno di mulinello, con lenza armata con un solo amo ed è sempre vietata qualsiasi forma di pasturazione.
2. Nei laghi e negli invasi artificiali nonché nelle acque classificate ciprinicole, le province possono autorizzare l'uso di due canne per ogni singolo pescatore poste a distanza non superiore a metri cinque l'una dall'altra, munite o meno di mulinello, con lenze armate di uno o due ami, nonché l'uso della mazzacchera per la pesca delle anguille.
3. Le province possono, inoltre, consentire, limitatamente alle acque classificate come ciprinicole, l'uso dei sottoelencati attrezzi con le seguenti modalità:
 - a) bilancia di lato non superiore a metri 1,50 e con maglie non inferiori a millimetri 15, manovrata a mano dalla riva, con piede asciutto;
 - b) nasse prive di ali, in numero non superiore a tre per ogni singolo pescatore, per la pesca delle anguille e del pesce gatto;
 - c) lenze morte, con un solo amo ciascuna, in numero non superiore a tre per ogni singolo pescatore;
 - d) rezzaglio, con diametro massimo di apertura delle reti metri 6 e lato delle maglie della sacca non inferiore a millimetri 20.
4. La pesca con esche artificiali (spinning) è consentita con l'uso di una sola esca munita con uno o più ami od ancorette. Nelle tecniche di pesca a mosca (inglese, valesiana, moschera) è consentito, al massimo, l'utilizzo di tre imitazioni. Tali disposizioni si applicano in tutte le acque comunque classificate.
5. La pesca con ciambella.
6. La pesca con natante a propulsione, a motore, a remi o a vela diverso dalla ciambella è consentita esclusivamente nelle acque indicate dalla carta ittica regionale.
7. L'uso del guadino è consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per catturare il pesce già allamato.
8. L'uso di apparecchi generatori autonomi di energia elettrica è consentito esclusivamente sulla base di specifiche autorizzazioni rilasciate dalle province per gli scopi di seguito elencati:
 - a) prelievo di fauna ittica nelle zone di ripopolamento e cattura;
 - b) cattura di fauna ittica per scopi di piscicoltura e ripopolamento nonché salvaguardia, in caso di lavori negli alvei dei corpi idrici e di asciutta di cui all'articolo 18;
 - c) controllo delle specie invadenti.
9. I generatori di energia elettrica debbono avere caratteristiche tali da garantire la conservazione della fauna ittica ed il loro impiego deve essere, altresì, subordinato all'adozione di tutte le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone.

B) Attrezzi vietati

1. Oltre ai divieti stabiliti dalle leggi vigenti e, in particolare, dall'articolo 6 del Testo Unico delle leggi sulla pesca di cui al r.d. 1604/1931, in tutte le acque interne della Liguria sono sempre vietati:
 - a) l'uso di esche e pasturazioni confezionate con il sangue;
 - b) l'uso della larva di mosca carnaria, sia come esca che come pasturazione, salvo che nel corso di gare di pesca autorizzate dalle province;
 - c) l'uso di lenza denominata "camolera e temolino";
 - d) il possesso sui luoghi di pesca delle esche e sostanze di cui alle lettere a) e b);
 - e) la pesca con le mani;
 - f) l'esercizio della pesca prosciugando i bacini ed i corsi d'acqua, divergendoli o ingombrandoli con opere mobili e stabili;
 - g) l'esercizio della pesca sommovendo il fondo delle acque;
 - h) la pesca con l'ausilio di fonte luminosa;
 - i) la pesca a strappo;
 - j) la pesca subacquea;
 - k) l'abbandono di esche o pesci a terra o di rifiuti;
 - l) la mancata uccisione nel modo più rapido dei pesci catturati, ovvero la detenzione di dette prede senza che ne sia adeguatamente assicurata la sopravvivenza;
 - m) tutti i comportamenti che possono arrecare danno permanente o letale ai pesci che si intendono o debbono rilasciare, come l'inadeguata salpatura, manipolazione (anche con mani bagnate) od il mancato taglio della lenza nel caso non possano essere liberati dall'amo senza danno o compromissione della loro vitalità;
 - n) la pesca a bordo di natanti ancorati o in movimento ad esclusione della pesca con ciambella e dei casi previsti alla lettera A, punto 6;
 - o) l'uso della corrente elettrica, di sostanze esplosive, tossiche e anestetiche;
 - p) l'uso di reti o attrezzi nei passaggi di risalita dei pesci.
2. Per motivate ragioni di tutela della fauna ittica e di disciplina della pesca, le province possono stabilire, ove necessario, ulteriori limitazioni nell'uso degli attrezzi consentiti e l'estensione dei divieti di cui al presente allegato.

C) Misure minime

Cheppia <i>Alosa fallax nilotica</i>	cm. 40
Trota europea (Fario) <i>Salmo trutta trutta</i>	cm. 20
Trota macrostigma <i>Salmo trutta macrostigma</i> compresi gli ibridi	cm. 35 con sola esca artificiale e un solo amo (possibilità di concessione di deroghe sulla taglia, comunque non inferiore a 22 cm. da parte delle province, per i corsi d'acqua ove sono attivi progetti di ripopolamento con ceppi autoctoni selezionati, autorizzati dalle province stesse)
Trota marmorata <i>Salmo trutta marmoratus</i> compresi gli ibridi	cm. 35 con sola esca artificiale e un solo amo (possibilità di concessione di deroghe sulla taglia, comunque non inferiore a 22 cm. da parte delle province, per i corsi d'acqua ove sono attivi progetti di ripopolamento con ceppi autoctoni selezionati, autorizzati dalle province stesse)
Trota iridea (compresi ibridi) <i>Oncorhynchus mykiss</i>	cm. 20
Salmerino di torrente (compresi ibridi) <i>Salvelinus fontinalis</i>	cm. 22
Temolo <i>Thymallus thymallus</i>	cm. 30
Carpa erbivora o Amur <i>Ctenopharyngodon idella</i>	cm. 35
Carpa argentata (Temolo russo) <i>Hipophthalmichthys nobilis</i>	cm. 35
Carpa macrocefala <i>Hipophthalmichthys molitrix</i>	cm. 35
Vairone <i>Leuciscus souffia muticellus</i>	cm. 12
Mugilidi e cefali Generi <i>Mugil</i> , <i>Chelon</i> , <i>Liza</i>	cm. 20

Luccio <i>Exos lucius</i>	cm. 50
Cavedano <i>Leuciscus cephalus</i>	cm. 20
Tinca <i>Tinca tinca</i>	cm. 20
Barbo <i>Barbus plebejus</i>	cm. 30
Barbo canino <i>Barbus meridionalis</i>	cm. 20
Persico reale <i>Perca fluviatilis</i>	cm. 20
Persico trota <i>Micropterus salmoides</i>	cm. 25
Anguilla <i>Anguilla anguilla</i>	cm. 40
Carpa (tutte le forme e varietà) <i>Cyprinus carpio</i>	cm. 35
Rovella <i>Rutilus rubilio</i>	tutela integrale
Lasca <i>Chondrostoma genei</i>	cm. 15
Gobione <i>Gobio gobio</i>	cm. 12
Triotto <i>Rutilus erythrophthalmus</i>	cm. 12
Scardola <i>Scardinius scardata</i>	cm. 20
Tutte le altre specie	cm. 7 ad eccezione delle specie marine rinvenibili nelle acque interne, le cui taglie minime siano fissate da norme specifiche.

Le lunghezze minime totali sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

Per quanto riguarda altre specie marine, rinvenibili occasionalmente nelle acque interne, si rimanda alle decisioni della Commissione tecnico-consultiva regionale.

D) Periodi di divieto

Cheppia <i>Alosa fallax nilotica</i>	1° aprile	30 maggio
Trote europee del genere Salmo	tramonto della prima domenica di ottobre	un'ora prima dell'alba dell'ultima domenica di febbraio
Temolo <i>Thymallus thymallus</i>	seconda domenica di settembre	prima domenica di maggio
Luccio <i>Exos lucius</i>	1° febbraio	15 aprile
Tinca <i>Tinca tinca</i>	15 aprile	15 giugno
Carpa (tutte le forme e varietà) <i>Cyprinus carpio</i>	15 aprile	15 giugno
Carpa argentata (Temolo russo) <i>Hipophthalmichthys nobilis</i>	15 aprile	15 giugno
Carpa macrocefala <i>Hipophthalmichthys molitrix</i>	15 aprile	15 giugno
Vairone <i>Leuciscus souffia muticellus</i>	15 aprile	15 giugno
Persico reale <i>Perca fluviatilis</i>	15 aprile	15 giugno
Persico trota <i>Micropterus salmoides</i>	15 aprile	15 giugno
Lasca <i>Chondrostoma genei</i>	15 aprile	30 giugno
Cobite <i>Cobitis tenia bilineata</i>	1 aprile	31 luglio
Barbo <i>Barbus plebejus</i>	1 aprile	30 giugno
Barbo canino <i>Barbus meridionalis</i>	1 aprile	30 giugno
Gobione <i>Gobio gobio</i>	15 aprile	15 giugno
Triotto <i>Rutilus erythrophthalmus</i>	1 maggio	30 giugno
Scardola <i>Scardinius scardata</i>	1 maggio	15 luglio

Per motivate ragioni di tutela della fauna ittica e di disciplina della pesca, le province possono stabilire ulteriori limitazioni degli attrezzi consentiti, l'innalzamento delle misure minime e l'estensione dei divieti di cui alla presente allegato.

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 1° APRILE 2014 N. 8

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Renata Briano, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 138 in data 31 gennaio 2014;*
- b) *il disegno di legge - che ha assorbito la proposta di legge n. 285 (di iniziativa dei Consiglieri Francesco Bruzzone, Edoardo Rixi, Maurizio Torterolo, Gino Garibaldi) "Disciplina della pesca nelle acque interne e per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico, modifiche alla legge regionale 16 novembre 2004, n. 21 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne)" - è stato presentato al Consiglio regionale in data 4 febbraio 2014, dove ha acquisito il numero d'ordine 329;*
- c) *è stato assegnato alla IV Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio ed alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, del Regolamento stesso in data 5 febbraio 2014;*
- d) *la IV Commissione si è espressa favorevolmente all'unanimità, con emendamenti, nella seduta del 24 marzo 2014;*
- e) *la II Commissione si è espressa favorevolmente, all'unanimità, nella seduta del 25 marzo 2014;*
- f) *è stato esaminato ed approvato all'unanimità, con emendamento, dal Consiglio regionale nella seduta del 26 marzo 2014;*
- g) *la legge regionale entra in vigore il 17 aprile 2014.*

2. NOTE AGLI ARTICOLI*Note all'articolo 1*

- *La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 è pubblicato nella G.U.U.E. 22 dicembre 2000, n. L. 327;*
- *la direttiva 1992/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 è pubblicato nella G.U.U.E. 22 luglio 1992, n. L. 206.*

Note all'articolo 4

- *Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è pubblicato nella G.U. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.;*
- *la legge 15 marzo 1997, n. 59 è pubblicata nella G.U. 17 marzo 1997, n. 63, S.O..*

Nota all'articolo 10

- *La legge 13 marzo 1958, n. 250 è pubblicata nella G.U. 5 aprile 1958, n. 83.*

Nota all'articolo 12

- *La legge 5 febbraio 1992, n. 104 è pubblicata nella G.U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O..*

Nota all'articolo 14

- *La legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 è pubblicata nel B.U. 15 marzo 1995, n. 5.*

Note all'articolo 23

- *La legge regionale 2 maggio 1990, n. 30 è pubblicata nel B.U. 23 maggio 1990, n. 11;*
- *la legge 24 novembre 1981, n. 689 è pubblicata nella G.U. 30 novembre 1981, n. 329, S.O.;*
- *la legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 è pubblicata nel B.U. 15 dicembre 1982, n. 50.*

Nota all'articolo 28

- *Il regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 è pubblicato nella G.U. 23 gennaio 1932, n. 18.*

3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura – Settore Politiche Agricole e della Pesca.

La presente newsletter non costituisce pubblicazione avente carattere di periodicità, essendo aggiornata a seconda del materiale disponibile per l'inserimento e non è una testata giornalistica. La newsletter, indicativamente è inviata approssimativamente con cadenza mensile, salvo diverse occorrenze di servizio. Non è garantita la continuità. Le informazioni contenute devono considerarsi meramente indicative e non possono pertanto in alcun modo impegnare l'Associazione ARCI PESCA FISA.

La newsletter è un servizio, di informazione e comunicazione destinato ai soci dell'Associazione ARCI PESCA FISA e viene inviata, a titolo di cortesia, a quanti figuranti nella mail list dell'Associazione.

Gli indirizzi elettronici sono rilevati da elenchi ufficiali ed estratti da comunicazioni telematiche, pervenute all'Associazione ARCI PESCA FISA e/o ai Dirigenti e/o ai componenti dello Staff.

Quanti non fossero interessati a ricevere la newsletter e per la cancellazione dalla mail list, potranno farne segnalazione al sito web: www.arcipescafisa.it oppure indirizzando una e-mail all'indirizzo: arcipesca@tiscali.it